



REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Alessandria con Delibera n. 79 del 25/11/2020 Consiglio n. 54 del 25/11/2020 ha approvato il presente Regolamento operativo per l'elezione del Consiglio Direttivo e ne ha disposto la sua pubblicazione sul proprio sito web.

Detto regolamento viene predisposto seguendo i dettami dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23-11-1944 e recepisce i pronunciamenti n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno mutato il proprio precedente orientamento.

Articolo 1

Convocazione Assemblea

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello della scadenza del mandato in corso.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni dalla data della prima convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'iscritto al Collegio oppure a mezzo posta raccomandata.

L'avviso di convocazione deve contenere indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, nonché il luogo, il giorno e l'ora, per le votazioni dell'eventuale ballottaggio.

La pubblicazione dell'avviso deve essere fatta sul sito del Collegio almeno quindici giorni prima della convocazione e, detta pubblicazione, costituisce convocazione pubblica sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all'art. 3 del D.L.L. n 392/1944. Si specifica che tra la prima e seconda convocazione potrà intercorrere un tempo massimo di 45 giorni.





Articolo 2 Validità dell'Assemblea

L'assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Le operazioni di voto dell'Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate purché indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio, o da un consigliere Suo delegato e assistito da due scrutatori, scelti fra i presenti.

Articolo 3 Quorum per l'elezione dei Consiglieri

Il numero dei Consiglieri è determinato secondo quanto indicato all'Art. 1 del D.L.L. n 382/1944, avendo il Collegio di Alessandria un numero iscritti compreso tra cinquecento e millecinquecento, il Consiglio è formato da nove componenti.

Per l'elezione a Consigliere, i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla metà più una delle schede valide, con esclusione quindi delle schede nulle o bianche.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione all'Albo il maggiore di età.

Quando, tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea, per la valutazione di ballottaggio, per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.





Articolo 4

Votazioni di ballottaggio

La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti.

Potranno partecipare al ballottaggio, e quindi essere eletti, solamente i candidati che non hanno raggiunto il quorum ma che abbiano ottenuto almeno un voto nella prima votazione.

Saranno eletti Consiglieri i candidati necessari a completare numericamente il Consiglio, nominando chi avrà avuto il numero maggiore di voti al ballottaggio, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 5

Schede di voto

Le schede di voto, oltre alla indicazione che si tratta delle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio in oggetto, devono recare il timbro del Collegio e successivamente, all'atto dello spoglio, dovrà essere apposto il visto del Presidente e degli Scrutatori.

Sarà prestampato un unico elenco riportante in ordine, dall'alto verso il basso, i nomi e cognomi dei Consiglieri uscenti, che intendono ricandidarsi, ricoprenti le cariche istituzionali di Presidente, Segretario e Tesoriere, a seguire i Consiglieri uscenti in ordine alfabetico e, a seguire in ordine alfabetico, i geometri che avranno avanzato la loro candidatura.

Davanti al nome dei candidati sarà posto un quadratino per indicare la preferenza, saranno inoltre predisposti anche nove spazi bianchi ove il votante potrà comunque esprimere la propria preferenza per nominativi non riportati in lista purché eleggibili in quanto regolarmente iscritti all'Albo.

Ove nella scheda sia riportato dall'elettore:

1. un candidato con il "solo cognome", il voto verrà attribuito come valido all'iscritto all'Albo, se non vi sono omonimi, diversamente non sarà conteggiata la relativa preferenza;





2. un candidato con il “cognome esatto” ma con il “nome errato”, se tale cognome non corrisponde a nessun altro iscritto all’Albo, il voto sarà attribuito valido all’iscritto all’Albo con il cognome indicato esatto; ove nell’elenco dell’Albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
3. un nominativo di persona non iscritta o non eleggibile in quanto non in regola con il pagamento delle quote annuali, oppure sospeso, la preferenza viene annullata ma restano valide le altre preferenze indicate;
4. se un nominativo viene ripetuto più volte è valida solo una preferenza restando valide le altre.

Sono nulli i voti di candidati riportati dall’elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente Regolamento, non siano identificabili in modo certo. Sono nulle le schede che contengono segni e/o scritti diversi dall’espressione di voto e/o riportano un numero di preferenze superiori a nove.

A margine della scheda sarà riportata, in un riquadro, la seguente dicitura:

“Viste le sentenze n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **la scheda, per essere valida, deve riportare un numero di preferenze massimo nove, possono essere indicate anche meno di nove preferenze**, tuttavia si segnala che, per ridurre eventuali voti di ballottaggio per mancato raggiungimento del quorum, **si suggerisce di indicare tutte e nove le preferenze.**”

La preferenza può essere indicata: o contrassegnando i nomi prestampati, oppure indicando il cognome e nome fra gli iscritti reperibili dall’elenco disponibile al seggio purché, nel complesso, non vengano **superati nove nominativi**, in caso contrario **la scheda sarà ritenuta nulla”**

Articolo 6 Presentazione delle candidature

Ogni geometra iscritto all’Albo, purché in regola con le quote di iscrizione e non sospeso, può proporre la propria candidatura che dovrà presentata personalmente presso lo sportello del





Collegio o inviata via pec all'indirizzo collegio.alessandria@geopec.it, in forma di autocertificazione, a firma autografa, anche digitale, nei tempi compreso tra la convocazione ed entro le ore 12,00 del quinto giorno lavorativo precedente alla convocazione dell'Assemblea in prima adunata.

Sono soggetti al medesimo iter i componenti del Consiglio uscente che intendono ricandidarsi.

Coloro che avranno presentato la propria candidatura entro i termini predetti, con autocertificazione ove dichiarano di non avere carichi pendenti, di non essere soggetto a procedimenti penali in corso e di essere in regola con i versamenti al Collegio, saranno inseriti nella scheda elettorale prestampata, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione richieste presentate in altra forma (posta ordinaria, email non certificata, fax) rispetto a quella indicata al primo comma del presente articolo.

Articolo 7 Norme generali

Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del Collegio e, nelle sedute durante le votazioni, non è consentito sostare nel seggio oltre il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Il presente regolamento sarà esposto all'interno della sede del Collegio e nel seggio elettorale.

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento sono fatte salve le norme generale indicate nel Decreto Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – del 23.12.1944 n. 98.

